



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 69628/10-3A/2026
Fasc. n. 1990/2025
All. 3

Cremona, 19 agosto 2026

Al Sig. Presidente
della Provincia di
= CREMONA =

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Provincia
= LORO SEDI =

Al Sig. Questore
di = CREMONA =

Al Sig. Comandante
Provinciale Carabinieri
di = CREMONA =

Al Sig. Comandante
Provinciale della Guardia
di Finanza
di = CREMONA =

OGGETTO: Trasmissione della nota relativa all'aggiornamento Zona di controllo (Zona CEV) e Zona di riduzione e delle Ordinanze n. 6/2026 e 7/2026 del Commissario Straordinario alla peste suina africana.

Per esigenze di circolarità informativa, si inoltra la documentazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'Interno.

Si ringrazia.

Il Prefetto
Antonio Gianelli

pt/GV

Prefettura Cremona - GABINETTO - Prot. Uscita N.0069628 del 19/08/2026



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15/06/2026)

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali

m.brichese@regione.veneto.it

MASAF

Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico

dupre.eugenio@minambiente.it

PNA@pec.minambiente.it

Ministero dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

CEREP c/o IZS Umbria e Marche

protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise

protocollo@pec.izs.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

IIZZSS

Stato Maggiore della Difesa

Ispettorato Generale della Sanità Militare

stamadifesa@postacert.difesa.it

Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it
marco.leonardi@protezionecivile.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Comando Carabinieri Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
carabinieri@carabinieri.it
carabinieri@pec.carabinieri.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

FNOVI
ANMVI
SIVEMP
Associazioni di categoria settore suinicolo
Associazioni Venatorie

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – aggiornamento Zona di riduzione della densità del cinghiale.

A seguito della revisione delle zone soggette a restrizione nel cluster del nord-ovest, si è resa necessaria una ridefinizione della zona di riduzione della densità del cinghiale definita nell'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026. In allegato alla presente nota è riportata la mappa e l'elenco delle Unità di gestione del cinghiale che ricadono in tale zona. Le disposizioni per tale zona si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19ter della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a garantire la massima diffusione della presente comunicazione agli enti territorialmente competenti al fine di assicurare la corretta applicazione delle misure previste.

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
*Dott. Giovanni Filippini**

GIOVANNI
FILIPPINI
06.08.2026
13:34:23
GMT+02:00

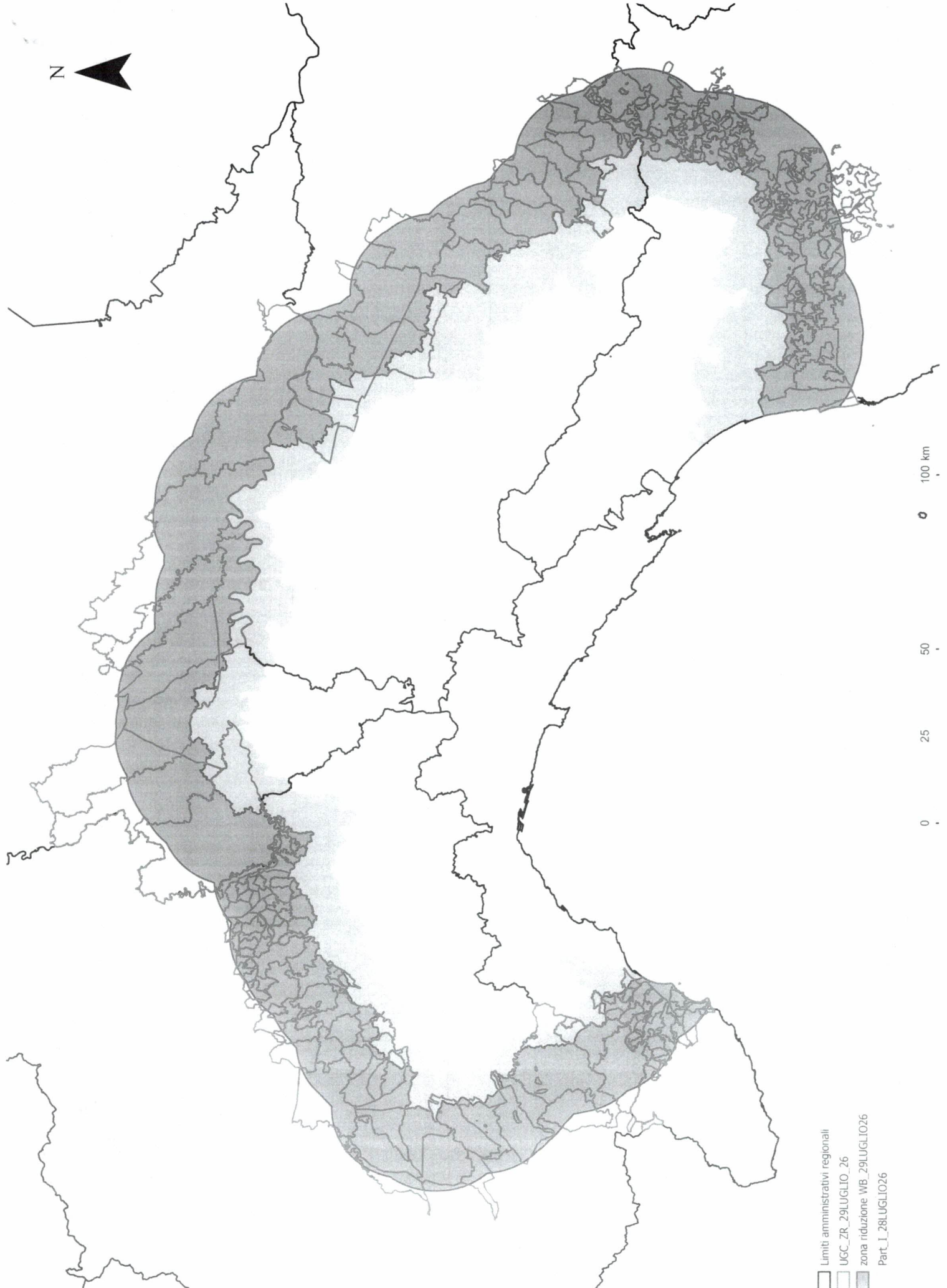


*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Regione	Provincia	Codice_ATC	Desc_ATC	Codice_UGC
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 6
EMILIA-ROMAGNA	RE	ATCRE03		ATCRE03 4C
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 5
EMILIA-ROMAGNA	RE	ATCRE03		ATCRE03 5C
EMILIA-ROMAGNA	MO	ATCMO02		ATCMO02 2B
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 7
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 4
EMILIA-ROMAGNA	MO	ATCMO02		ATCMO02 6F
EMILIA-ROMAGNA	RE	ATCRE01		ATCRE01 4P
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02		ATCBO02 9
EMILIA-ROMAGNA	MO	ATCMO02		ATCMO02 8H
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02		ATCBO02 8
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 1
EMILIA-ROMAGNA	PR	ATCPR03		ATCPR03 PR3 D2
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 10
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02		ATCBO02 7
EMILIA-ROMAGNA	RE	ATCRE02		ATCRE02 1P
EMILIA-ROMAGNA	PR	ATCPR02		ATCPR02 PR2 D2
EMILIA-ROMAGNA	MO	ATCMO02		ATCMO02 9I
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 9
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03		ATCBO03 8
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02		ATCBO02 12
EMILIA-ROMAGNA	PR	ATCPR03		ATCPR03 PR3 D1
EMILIA-ROMAGNA	RE	ATCRE01		ATCRE01 3P
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		1 ATC IM	ATC IM
LIGURIA	IM		2 CA IM	CA IM
LIGURIA	IM		2 CA IM	CA IM
LIGURIA	IM		2 CA IM	CA IM
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		3 ATC SV2	ATC SV2
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LIGURIA	SV		4 CA SV4	CA SV4
LOMBARDIA	PV	27-28-34-38	ATC LOMELLINA E38PV2025	
LOMBARDIA	PV-MI	25-27-28-38	ATC LOMELLINA C36MI2025	
LOMBARDIA	CR	6-7-9-53-54	ATC CR4-ATC CR7	28CR2025
LOMBARDIA	LO-PV	28-33	ATC PAVESE-ATC	30LO2025
LOMBARDIA	MI	28-38	ATC PAVESE-ATC	33MI2025
LOMBARDIA	PV	25-27-55	ATC LOMELLINA C32PV2025	
LOMBARDIA	LO	33-34-38	ATC LAUDENSE S31LO2025	
LOMBARDIA	LO-PV-MI	28-33-34-38-45	PAVESE-LAUDENSE29LO2025	
LOMBARDIA	CR-MN	9-17-8-21	ATC CR3-ATC CR2	41CR2025
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_E
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_I
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_H

PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_G
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_G
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_P
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_B
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_H
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_D
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_L
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_B
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_M
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10B_B
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_H
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_E
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_O
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10B_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_D
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_F
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10B_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_E
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_F
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10B_D
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_32
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_4
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_23
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_I
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_N
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_Q
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_11_R
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_G
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_6
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_B
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_3_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_E
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_5_D
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10_D
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_10_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_7_C
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_7_B
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_7_A
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_30
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_2_F
PIEMONTE	AL	ATC_AL2	ATC AL2 Pianura	ATC_AL2_20
PIEMONTE	AL	ATC_AL1	Atc Al 1 Valcerrin	ATC_AL1_8_D
PIEMONTE	AT	ATC_AT2	ATC AT2 Sud Tana	ATC_AT2_25
PIEMONTE	AT	ATC_AT2	ATC AT2 Sud Tana	ATC_AT2_33
PIEMONTE	AT	ATC_AT2	ATC AT2 Sud Tana	ATC_AT2_34
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_14
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_4
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_10
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_9_2
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_11
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_13
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_12
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_8
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_6
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_7
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_5
PIEMONTE	AT	ATC_AT1	ATC AT1 - Ambito	ATC_AT1_9_1
PIEMONTE	TO	ATC_TO4	ATC TO4 PIRINO	ATC_TO4_2
PIEMONTE	CN	ATC_CN1	Ambito Territoria	ATC_CN1_4
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_7
PIEMONTE	CN	CA_CN6	CA CN6 VALLI MQ	CA_CN6_1
PIEMONTE	CN	PRO_CN	PROVINCIA CN	PRO_CN_
PIEMONTE	CN	PRO_CN	PROVINCIA CN	PRO_CN_
PIEMONTE	CN	PRO_CN	PROVINCIA CN	PRO_CN_11
PIEMONTE	CN	ATC_CN1	Ambito Territoria	ATC_CN1_7
PIEMONTE	CN	ATC_CN1	Ambito Territoria	ATC_CN1_6
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_1
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_9
PIEMONTE	CN	ATC_CN2	ATC CN2 SALUZZO	ATC_CN2_4
PIEMONTE	CN	ATC_CN2	ATC CN2 SALUZZO	ATC_CN2_2
PIEMONTE	CN	AZV_CN	AZIENDE VENATO	AZV_CN_01
PIEMONTE	CN	CA_CN7	CACN7 ALTA VALLI	

PIEMONTE	CN	CA_CN7	CACN7 ALTA VALL	1
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_2
PIEMONTE	CN	ATC_CN2	ATC CN2 SALUZZO	ATC_CN2_5
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_3
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_5
PIEMONTE	CN	ATC_CN2	ATC CN2 SALUZZO	ATC_CN2_6
PIEMONTE	CN	ATC_CN2	ATC CN2 SALUZZO	ATC_CN2_3
PIEMONTE	CN	ATC_CN1	Ambito Territoriale	ATC_CN1_2
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_8 bis
PIEMONTE	CN	ATC_CN3	ATC CN3 Roero	ATC_CN3_8
TOSCANA	FI	DGC_FI_44		DGC_FI_44
TOSCANA	FI	DGC_FI_38		DGC_FI_38
TOSCANA	FI	DGC_FI_43		DGC_FI_43
TOSCANA	FI	DGC_FI_09		DGC_FI_09
TOSCANA	PI	DGC_PI_36		DGC_PI_36
TOSCANA	PI	DGC_PI_35		DGC_PI_35
TOSCANA	PO	DGC_PO_07		DGC_PO_07
TOSCANA	PI	DGC_PI_16		DGC_PI_16
TOSCANA	FI	DGC_FI_26		DGC_FI_26
TOSCANA	PI	DGC_PI_27		DGC_PI_27
TOSCANA	FI	DGC_FI_40		DGC_FI_40
TOSCANA	FI	DGC_FI_11		DGC_FI_11
TOSCANA	FI	DGC_FI_13		DGC_FI_13
TOSCANA	FI	DGC_FI_16		DGC_FI_16
TOSCANA	PO	DGC_PO_10		DGC_PO_10
TOSCANA	FI	DGC_FI_17		DGC_FI_17
TOSCANA	PI	DGC_PI_29		DGC_PI_29
TOSCANA	PI	DGC_PI_28		DGC_PI_28
TOSCANA	FI	DGC_FI_22		DGC_FI_22
TOSCANA	FI	DGC_FI_23		DGC_FI_23
TOSCANA	PI	DGC_PI_19		DGC_PI_19
TOSCANA	FI	DGC_FI_15		DGC_FI_15
TOSCANA	FI	DGC_FI_20		DGC_FI_20
TOSCANA	FI	DGC_FI_31		DGC_FI_31
TOSCANA	PI	DGC_PI_34		DGC_PI_34
TOSCANA	PO	DGC_PO_06		DGC_PO_06
TOSCANA	FI	DGC_FI_19		DGC_FI_19
TOSCANA	FI	DGC_FI_24		DGC_FI_24
TOSCANA	PI	DGC_PI_12		DGC_PI_12
TOSCANA	FI	DGC_FI_10		DGC_FI_10
TOSCANA	FI	DGC_FI_14		DGC_FI_14



- Limiti amministrativi regionali
- UGC_ZR_29LUGLIO_26
- zona riduzione WB_29LUGLIO26
- Part_I_28LUGLIO26



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15/06/2026)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
saia@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
PNA@pec.minambiente.it
dupre.eugenio@minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
gabinetto.affarigenerali@governo.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
uscm@pec.governo.it

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Srm20400@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri Organizzazione per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
frm42556@pec.carabinieri.it
Fabio.fagiani@carabinieri.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E.p.c.

Segreteria del Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.i

Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Dip. One Health
c.a. Capo Dipartimento
Ufficio 3

DGSA Uff. 1, 2, 3, 6 e 8

DGISAN Uff. 2

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 6/2026 - Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza di cui in oggetto.

Il presente invio è effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 10 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 06/08/2026

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
*Giovanni Filippini**

GIOVANNI
FILIPPINI
06.08.2026
14:22:50
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n. 6/2026

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria.

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con D.P.C.M. del 15 giugno 2026;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 18, e l'articolo 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Piemonte e Liguria e la necessità di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Piemonte-Liguria, tenendo conto della continuità ecologica tra il Savonese, la Val Bormida, l'Alta Langa e gli accessi al distretto suinicolo cuneese;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto sub-cluster;

Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», predisposto quale strumento applicativo dell'Ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Piemonte-Liguria;

Sentite le Regioni Piemonte e Liguria e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. È adottato il «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», di seguito Piano, allegato alla presente Ordinanza e della quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.
3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2

(Strategie specifiche di intervento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.
2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con 3 cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della

sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone. Il limite dei cani può essere superato nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno delle autostrade A7 e A26 a sud del tratto Alessandria – Tortona. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.

3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono in zona 1 a ridosso dell'autostrada A21, A33 e A6 in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG ricade in Zona di Restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione del distretto suinicolo e alle aree indenni, le Regioni assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo.

5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza n. 4/2026.

6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19^{ter} della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

Art. 3

(Attuazione e coordinamento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, dell'Osservatorio epidemiologico Piemonte-Liguria, delle rispettive Autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due Regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'articolo 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario Straordinario.

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'articolo 16, comma 2 e 3 dell'Ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario Straordinario.

Art. 4

(Monitoraggio e aggiornamento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.

2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'Ordinanza n. 4/2026.
2. La presente Ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Piemonte e Liguria e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini*

GIOVANNI
FILIPPINI
06.08.2026
10:21:32
GMT+02:00



**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA**

(DPCM 15/06/2026)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
saia@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
PNA@pec.minambiente.it
dupre.eugenio@minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
gabinetto.affarigenerali@governo.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
uscm@pec.governo.it

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Srm20400@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri Organizzazione per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
frm42556@pec.carabinieri.it
Fabio.fagiani@carabinieri.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E.p.c.

Segreteria del Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it

Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Dip. One Health
c.a. Capo Dipartimento
Ufficio 3

DGSA Uff. 1, 2, 3, 6 e 8

DGISAN Uff. 2

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2026 - Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza di cui in oggetto.

Il presente invio è effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 11 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 10/08/2026

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
*Giovanni Filippini**

GIOVANNI
FILIPPINI
10.08.2026
12:37:22
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n. 7/2026

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna.

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con D.P.C.M. del 15 giugno 2026;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 18, e l'articolo 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e la necessità di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, tenendo conto della continuità ecologica dell'appennino;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto sub-cluster;

Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna», predisposto quale strumento applicativo dell'Ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna;

Sentite le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. È adottato il «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna», di seguito Piano, allegato alla presente Ordinanza e della quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.
3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2

(Strategie specifiche di intervento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.

2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con 3 cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.

3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze – Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG con sensibilità della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione delle produzioni suinicole e alle aree indenni, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo.

5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza n. 4/2026.

6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19^{ter} della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

Art. 3

(Task Force controlli di biosicurezza negli allevamenti suini)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia, l'omogeneità e la qualità dei controlli ufficiali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini, è istituita una Task Force per ciascuna Regione, dedicata al supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL nelle attività di verifica delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente.

2. La Task Force è costituita da un minimo di 5 a un massimo di 8 Dirigenti Veterinari delle Aziende USL, individuati dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, sulla base di comprovata esperienza professionale, competenze specifiche in materia di sanità animale e biosicurezza degli allevamenti, nonché della disponibilità allo svolgimento delle attività programmate. La Task Force non si sostituisce ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, che mantengono integralmente le funzioni istituzionali e le responsabilità connesse all'attività di controllo ufficiale. Essa è coordinata dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, ed opera esclusivamente in affiancamento ai Servizi Veterinari locali, fornendo supporto tecnico-operativo nelle attività ispettive presso gli allevamenti suini e contribuendo all'uniforme interpretazione e applicazione della normativa vigente.

3. Prima dell'avvio delle attività operative, i componenti della Task Force partecipano a uno specifico percorso formativo intensivo, della durata di una giornata, da svolgersi esclusivamente in presenza entro il mese di agosto 2026. L'attività formativa è coordinata dalla Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) o dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, con il contributo dei Carabinieri NAS di Cremona e di un Dirigente Veterinario esperto del sistema ClassyFarm. Il percorso formativo ha carattere pratico-operativo ed è finalizzato a garantire l'uniformità delle procedure di controllo. Esso riguarda, in particolare:

- a) l'analisi dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante misure di biosicurezza negli allevamenti suini, e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza rafforzata applicabili nelle zone di restrizione per la prevenzione e il controllo della Peste Suina Africana;
- b) la definizione di criteri uniformi per la verifica e la valutazione delle misure di biosicurezza nel corso dei controlli ufficiali;
- c) la gestione delle non conformità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi ai sensi del Decreto legislativo n. 136/2022 e delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale);
- d) le modalità di compilazione degli atti ispettivi, delle prescrizioni, dei verbali e della documentazione correlata;
- e) l'analisi di casi pratici ed esercitazioni finalizzate all'uniformità dell'approccio ispettivo e decisionale.

Al termine del percorso formativo è effettuata una verifica finale dell'apprendimento, finalizzata ad accertare la corretta comprensione e l'omogenea applicazione delle procedure operative condivise.

4. La Task Force opera secondo una programmazione definita dalle Regioni e dal Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Aziende USL e sulla base delle priorità regionali e delle esigenze operative individuate con la Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

5. Le attività della Task Force sono svolte mediante controlli congiunti presso gli allevamenti suini individuati in base al livello di rischio, alle priorità territoriali, alle criticità emerse e alle esigenze di rafforzamento delle misure di biosicurezza. Le verifiche sono effettuate in affiancamento ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, garantendo il trasferimento di competenze ove necessario, l'armonizzazione delle modalità ispettive e il consolidamento delle buone pratiche operative.

6. Al termine di ciascun ciclo di controlli, la Task Force predispone un report di sintesi contenente almeno:

- a) il numero degli allevamenti verificati;
- b) la tipologia degli allevamenti controllati;
- c) le principali non conformità riscontrate;
- d) i provvedimenti adottati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;
- e) le prescrizioni impartite e i relativi tempi di adeguamento;
- f) gli eventuali elementi di criticità sistemica emersi nel corso delle attività ispettive;
- g) le proposte operative per orientare i successivi interventi di controllo.

7. La reportistica di cui al comma 6 è trasmessa alle Regioni, al Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, e alla Struttura del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale), al fine di monitorare l'evoluzione del livello di biosicurezza degli allevamenti, individuare tempestivamente eventuali criticità ricorrenti e programmare le successive attività di verifica.

Art. 4

(Attuazione e coordinamento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite del Commissario Straordinario regionale, ove sia stato nominato, dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, degli Osservatori epidemiologici, delle rispettive Autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due Regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'articolo 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'articolo 16, commi 2 e 3 dell'Ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario Straordinario alla PSA (nazionale).

Art. 5

(Monitoraggio e aggiornamento)

1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.
2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'Ordinanza n. 4/2026.
2. La presente Ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini*

GIOVANNI
FILIPPINI
10.08.2026
12:37:22
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna

Approccio operativo basato su sorveglianza passiva, gestione delle carcasse, depopolamento differenziato, biosicurezza, protezione degli allevamenti tradizionali toscani e salvaguardia della filiera suinicola emiliana.

agosto 2026

Nota di redazione. Il presente documento riorganizza in forma applicativa il piano di gestione della PSA in Regione Toscana ed Emilia-Romagna, mantenendo un approccio prudente: l'assenza di positività ha valore gestionale solo se sostenuta da una sorveglianza adeguata e documentata; la riduzione numerica del cinghiale non sostituisce, ma integra, la ricerca e rimozione delle carcasse nelle zone di circolazione virale; la biosicurezza resta prioritaria negli stabilimenti suini, con particolare attenzione alle produzioni tradizionali toscane e alla filiera produttiva emiliana.

Indice

Struttura del documento e sezioni operative principali

1. Premessa	3
2. Inquadramento epidemiologico ed ecologico.....	3
3. Strategia temporale differenziata.....	4
4. Subcluster Toscana ed Emilia-Romagna: articolazione territoriale e temporale	7
A. Zona A o Zona di circolazione virale/Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV)/Zona 2	9
Funzione epidemiologica della zona	9
Fase 1 - marzo/agosto: contenimento attivo della circolazione virale	9
Priorità operative della Fase 1 nella CEV	10
Fase 2 - settembre/febbraio: depopolamento adattativo e risoluzione dei focolai residui	13
Matrice operativa della Fase 2 nella CEV	14
B. Zona B o Zona corridoio critico/Zona di restrizione 1/limiti zona di restrizione 2.....	14
Funzione epidemiologica della zona	14
Fase 1 - marzo/agosto: sorveglianza dei corridoi e preparazione del depopolamento	15
Fase 2 - settembre/febbraio: massimo depopolamento e barriera biologica	15
Sequenza temporale della Fase 2	16
C. Zona C o Zona di protezione delle produzioni/zona indenne/zona riduzione densità cinghiale	19
Funzione epidemiologica della zona	19
Fase 1 - marzo/agosto: biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione preventiva	19
Fase 2 - settembre/febbraio: caccia ordinaria intensificata e target 150%	20
5. Indicatori generali	23
6. Sintesi strategica del subcluster Toscana ed Emilia-Romagna.....	24
7. Flessibilità gestionale.....	24

1. Premessa

La Peste Suina Africana rappresenta una delle principali emergenze sanitarie e produttive per il settore suinicolo. Da gennaio 2022, inizio dell'epidemia in Italia continentale, nel cluster Nord-Ovest italiano la diffusione della malattia nel cinghiale ha assunto una configurazione a subcluster, con direttrici di avanzamento condizionate da continuità ecologica, connettività forestale, presenza di carcasse infette e distribuzione della popolazione ospite.

Il presente documento deve essere interpretato quale articolazione operativa della vigente Ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA e delle precedenti Ordinanze commissariali, e non come strumento sostitutivo delle stesse.

Esso mantiene l'impostazione strategica già definita dal quadro commissariale vigente, declinandone in modo mirato la dimensione applicativa nelle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di sorveglianza, controllo, depopolamento e biosicurezza. In tale prospettiva, la zonizzazione viene tradotta in protocolli operativi differenziati per territorio, fase dell'epidemia e livello di rischio.

Molti aspetti fondamentali, quali le responsabilità dei soggetti coinvolti, i flussi di comunicazione, la gestione e trasmissione dei dati, il coordinamento istituzionale e le ulteriori disposizioni operative generali, trovano già compiuta definizione nell'Ordinanza n. 4/2026 e continuano a costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle attività a livello nazionale. Il presente piano interviene pertanto esclusivamente sulla declinazione territoriale e temporale delle misure nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna, con l'obiettivo di renderne più efficace e coerente l'applicazione rispetto alla specifica situazione epidemiologica ed ecologica dell'area.

L'obiettivo è fornire uno strumento utilizzabile da Servizi Veterinari, Osservatori epidemiologici, ATC/CA, Polizia provinciale, operatori ENCI, Enti deputati alla gestione della fauna selvatica, amministrazioni locali e soggetti coinvolti nella filiera suinicola.

Le principali finalità sono:

- ridurre la pressione virale ambientale nella zona di circolazione virale e nelle aree interessate da focolai domestici;
- interrompere la connettività epidemiologica lungo la dorsale appenninica e i principali corridoi verso le aree indenni;
- proteggere gli allevamenti tradizionali toscani e il sistema produttivo e di trasformazione dell'Emilia-Romagna;
- applicare misure differenziate in funzione del rischio, della stagione e della sensibilità della sorveglianza;

2. Inquadramento epidemiologico ed ecologico

Premesso che l'epidemia non deve essere interpretata come un fenomeno uniforme, ma come un sistema di subcluster e fronti di avanzamento come illustrato in figura 1. La gestione efficace richiede una lettura epidemiologica sovraregionale, capace di superare il confine amministrativo e di agire sulla continuità ecologica tra Pistoiese, Lunigiana, Garfagnana, valichi dell'Appennino tosco-emiliano e aree produttive dell'Emilia-Romagna.

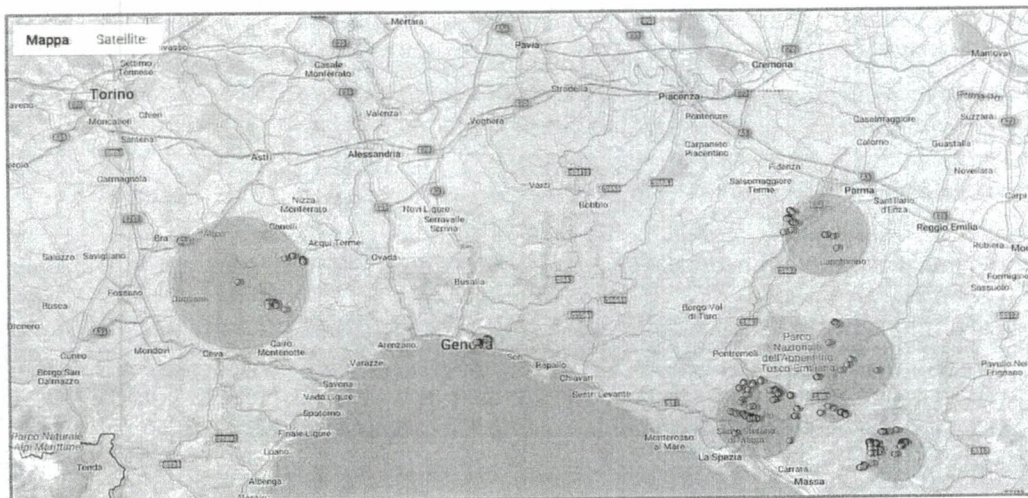


Figura 1 - Subcluster territoriali nel Nord-Ovest.

In questo contesto, nell'ambito delle misure di controllo, la ricerca e rimozione delle carcasse infette, serbatoio ambientale del virus, nelle aree di circolazione virale assume un'importanza sanitaria fondamentale. Parallelamente, il depopolamento, utile a ridurre la densità e la distribuzione dell'ospite, diventa efficace solo se integrato con sorveglianza, applicazione delle misure di biosicurezza e, appunto, gestione delle carcasse. Tutte le azioni da attuare devono considerare la biologia della specie serbatoio, ovvero il cinghiale, al fine di massimizzare i risultati e rendere efficaci le risorse disponibili.

3. Strategia temporale differenziata

La strategia annuale di gestione della PSA prevede una diversa modulazione delle attività (ricerca e rimozione carcasse e abbattimenti) a seconda del periodo dell'anno e del contesto epidemiologico. Nel periodo marzo-agosto prevalgono la ricerca carcasse, in particolare nella CEV, la sorveglianza dei corridoi in Zona 1, gli abbattimenti con modalità selettive mirate e intensa attività di verifica delle misure di biosicurezza negli stabilimenti. Nel periodo settembre-febbraio va aumentata l'efficacia degli abbattimenti finalizzati al depopolamento attraverso modalità collettive, soprattutto nelle aree con assenza di circolazione virale attiva o comunque lontane dal fronte epidemico. La diversa articolazione delle azioni, in riferimento alla stagionalità alla fase epidemiologica ed all'efficacia differenziata, è riportata nelle tabelle 1, 2 e 3.

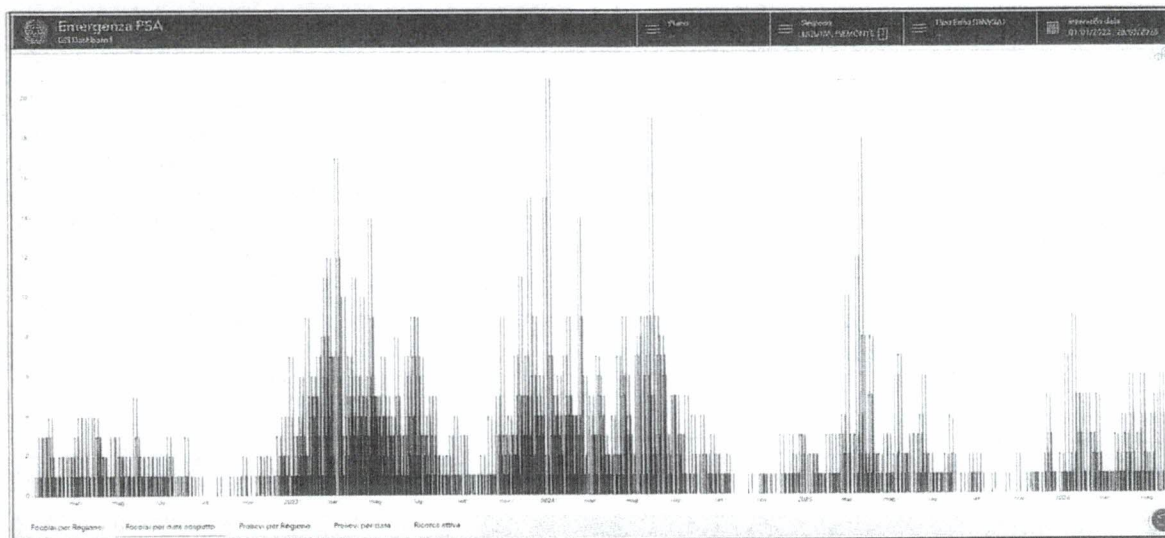


Figura 2 - Distribuzione temporale dei casi di PSA nel cinghiale da marzo 2022 a maggio 2026.

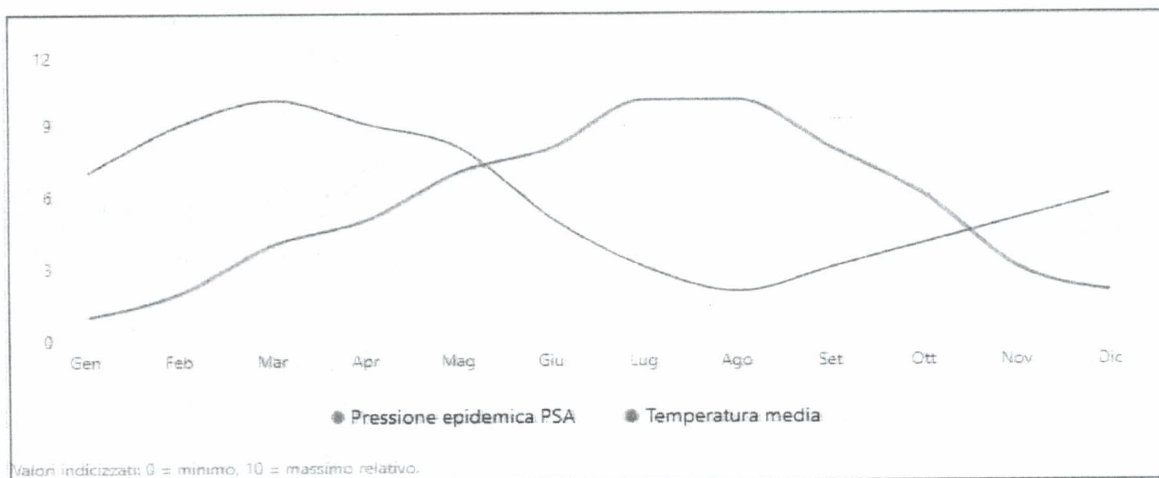


Figura 3 - Andamento concettuale della pressione epidemica e della temperatura.

Tabella 1: attività stagionali dei cinghiali differenziate per ambiente e periodicità.

Ambiente	Primavera	Estate	Autunno	Inverno
Pianura	Incremento progressivo della mobilità associato alle colture emergenti e all'utilizzo di aree agricole in fase vegetativa	Mobilità elevata, prevalentemente crepuscolare-notturna, verso colture irrigue, punti d'acqua e aree agricole ad	Massima attività alimentare e riproduttiva, con maggiore frequentazione di aree agricole residue, margini	Riduzione degli spostamenti e concentrazione in aree rifugio, fasce boscate, incolti e ambienti a minore disturbo

Ambiente	Primavera	Estate	Autunno	Inverno
		alta disponibilità trofica	ecotonali e zone rifugio	
Basso Appennino	Risalita graduale verso quote intermedie e superiori, con utilizzo di versanti boscati, castagneti, querceti e transizioni bosco-pascolo	Utilizzo preferenziale di faggete, impluvi, pozze, sorgenti e versanti freschi, con distribuzione più dispersa	Concentrazione nelle aree forestali a elevata disponibilità trofica, in particolare castagneti e querceti produttivi	Discesa verso fondovalle, versanti meglio esposti, querceti termofili e aree agricole marginali
Alto Appennino	Progressiva risalita verso pascoli, faggete montane e aree aperte di quota	Dispersione alle quote più elevate, con utilizzo di aree fresche, faggete, radure, sorgenti e pascoli montani	Forte concentrazione nelle aree trofiche autunnali, soprattutto faggete produttive, castagneti di quota e aree forestali con frutti	Concentrazione nelle aree di svernamento, con selezione di versanti protetti e quote inferiori rispetto al periodo estivo-autunnale

Tabella 2: obiettivi ed azioni differenziati per periodo e Fase epidemiologica.

Periodo	Fase epidemiologica	Obiettivo operativo	Azioni prioritarie
gennaio-febbraio	Alta pressione epidemiologica e massima efficacia gestionale	Riduzione della circolazione virale	Abbattimenti con modalità collettive e selettive, trappolaggio, ricerca carcasse
marzo-maggio	Picco epidemico e transizione operativa inter-Fase	Contenere l'espansione e intercettare nuovi focolai	Ricerca carcasse, abbattimenti con modalità selettive nei corridoi epidemiologici, monitoraggio corridoi epidemiologici
giugno-agosto	Minore persistenza ambientale e minore efficacia venatoria	Ridurre la pressione virale ambientale	Ricerca carcasse, rimozione rapida, rafforzamento abbattimenti con modalità selettive
settembre	Transizione operativa inter-Fase	Preparare il depopolamento intensivo	abbattimenti con modalità selettive, trappolaggio, prime attività collettive
ottobre-dicembre	Fase principale di riduzione densità	Ridurre il serbatoio ospite prima del nuovo picco	Abbattimenti con modalità collettive in modo intensivo, abbattimenti con modalità selettive, trappolaggio, ricerca carcasse

Tabella 3: Efficacia delle tecniche di controllo nei diversi contesti territoriali durante le diverse stagioni.

Ambiente	Stagione	Selezione	Collettiva con Cani	Gabbie di cattura
Pianura	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●
Basso Appennino	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●
Alto Appennino	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●

Legenda: ● = molto efficace; ● = efficace; ● = efficacia limitata; ● = poco efficace.

4. Subcluster Toscana ed Emilia-Romagna: articolazione territoriale e temporale

Dal punto di vista epidemiologico e gestionale, il subcluster Toscana ed Emilia-Romagna deve essere interpretato come un sistema composto da **tre fasce funzionali** tra loro connesse, con obiettivi operativi, strumenti, intensità distinti, e ciascuna caratterizzata da un differente ruolo nel controllo della malattia:

- A. **Zona di circolazione virale/Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV)/Zona 2**, corrispondente ai territori con casi recenti o ad essi immediatamente contigui in cui l'obiettivo è di contenere la diffusione della malattia;
- B. **Zona corridoio ecologico critico/Zona di restrizione 1/limiti zona di restrizione 2**, in cui la priorità è creare una fascia di bassa densità di cinghiali e alta sorveglianza;
- C. **Zona di protezione delle produzioni suinicole/zona indenne/zona di riduzione della densità del cinghiale**, in cui l'obiettivo principale è la prevenzione dell'ingresso della PSA attraverso sorveglianza precoce e riduzione preventiva della densità di cinghiale nelle aree di margine e costante applicazione di misure di biosicurezza negli stabilimenti suini.

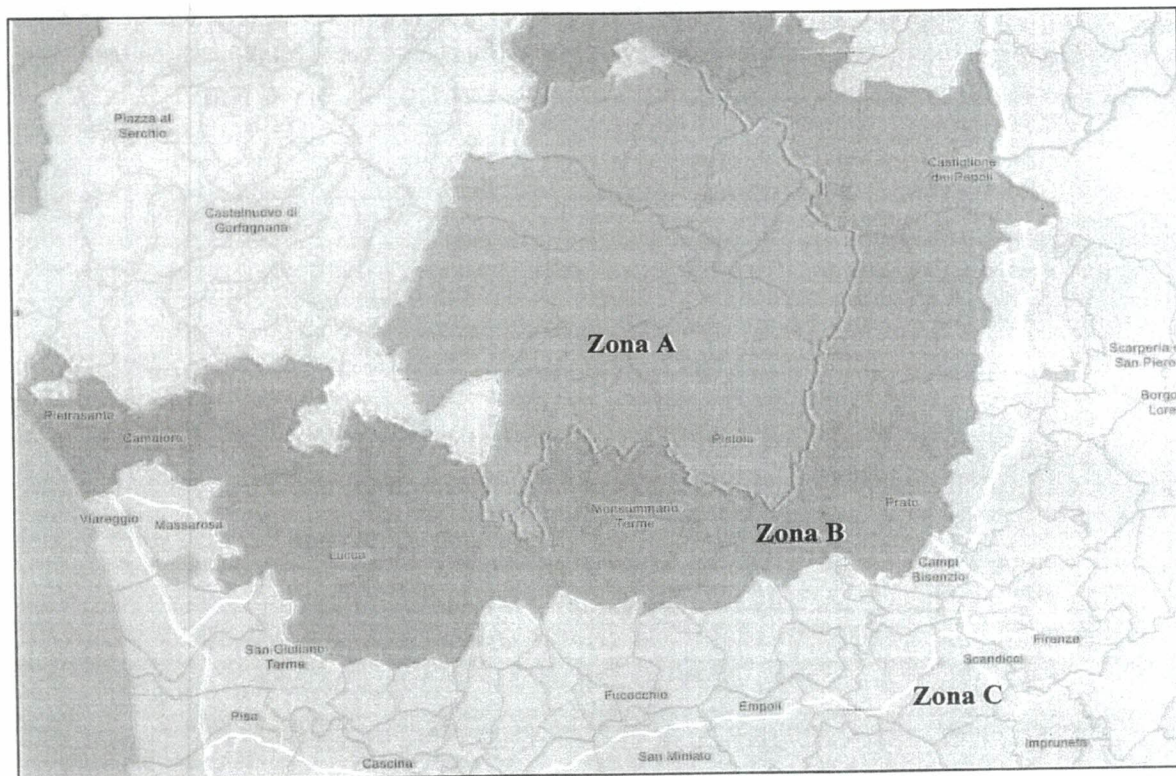


Figura 4 - Schema funzionale delle tre fasce: zona indenne (Zona C), Zona soggetta a restrizioni 1 (Zona B) e zona di circolazione virale (Zona A).

Tabella 4: attività nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna rispetto agli obiettivi differenziati per zona e stagionalità.

Zona	Obiettivi	Fase 1 marzo-agosto	Fase 2 settembre-febbraio
Zona A o Zona di circolazione virale/CEV/Zona soggetta a restrizioni 2	Ridurre la pressione virale, contenere i cluster attivi e prevenire nuovi focolai domestici	Ricerca dinamica delle carcasse, rimozione rapida, selezione a basso disturbo, trappolaggio e biosicurezza rafforzata negli allevamenti	Depopolamento adattativo in base alla sensibilità della sorveglianza; ricerca carcasse intensificata nel periodo invernale; abbattimenti con metodi selettivi e collettivi solo se compatibili con sensibilità della sorveglianza
Zona B o zona corridoio critico/zona soggetta a	Interrompere la continuità tra i fronti attivi e le aree produttive indenni	Sorveglianza dei valichi e dei corridoi, raccolta dati, selezione mirata e	Massimo depopolamento possibile nelle UDG

Zona	Obiettivi	Fase 1 marzo-agosto	Fase 2 settembre-febbraio
restrizioni 1/limiti zona soggetta a restrizioni 2		preparazione degli interventi coordinati	sorvegliate, con interventi simultanei su settori contigui e costruzione della barriera biologica
Zona C o zona di protezione delle produzioni suinicole/zona indenne/zona di riduzione della densità del cinghiale	Proteggere allevamenti tradizionali toscani, distretti suinicoli e industria di trasformazione dell'Emilia-Romagna	Biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione densità preventiva	Caccia e controllo intensificati dove consentiti, target almeno 150%, correzione delle non conformità e verifica della tenuta della filiera

A. ZONA A o ZONA DI CIRCOLAZIONE VIRALE/ZONA DI CONTROLLO DELL'ESPANSIONE VIRALE (CEV)/ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 2

Funzione epidemiologica della zona

La Zona A rappresenta l'area a maggiore criticità gestionale e comprende territori con casi recenti. In questa zona la priorità è la riduzione e risoluzione dei focolai attraverso la rimozione dei fattori di persistenza dell'infezione nell'ambiente da perseguire attraverso:

- ricerca sistematica delle carcasse nelle celle a maggiore probabilità e lungo le direttrici di possibile espansione;
- rimozione rapida, campionamento e smaltimento in biosicurezza delle carcasse e dei resti di cinghiale;
- aggiornamento continuo dei microcluster e della delimitazione operativa della CEV;
- controllo selettivo e a basso disturbo, con priorità ai soggetti dispersori e alle aree di connessione;
- trappolaggio nei siti tecnicamente idonei e nelle porzioni esterne della zona;
- protezione rafforzata degli allevamenti, con particolare attenzione ai sistemi semibradi e all'interfaccia bosco-allevamento;
- depopolamento più incisivo esclusivamente nelle UDG sostenute da adeguata sensibilità della sorveglianza epidemiologica.

Fase 1 - marzo/agosto: contenimento attivo della circolazione virale

In questa Zona A la Fase 1 è la fase prioritaria per ridurre la pressione virale ambientale. L'aumento delle temperature può certamente ridurre la persistenza del virus nelle carcasse, ma la riduzione dell'incidenza corrispondente al periodo estivo non deve essere interpretata come assenza di circolazione: possono persistere infatti carcasse infette residue, focolai e movimenti individuali.

La ricerca deve essere organizzata su celle selezionate dinamicamente dagli Osservatori Epidemiologici mediante modello epidemiologico. Ogni nuovo caso aggiorna la selezione delle celle, che dovranno alternare aree con malattia presente e aree di possibile espansione.

La scelta della modalità di ricerca deve dipendere da morfologia e accessibilità della zona. Nelle aree più impervie, boscate, acclivi o con elevata copertura vegetale, devono essere impiegate prioritariamente unità cinofile ENCI formate per la ricerca di carcasse. Nelle aree più accessibili, lungo piste, margini

agricoli, fondovalle e strade forestali, devono operare gruppi organizzati di persone a piedi, con percorsi o transetti tracciati GPS, anche con l'ausilio di cani da traccia.

Priorità operative della Fase 1 nella CEV

Tabella 5: attività ed obiettivi in Zona A.

Ambito operativo	Misura	Finalità epidemiologica
Sorveglianza passiva	Ricerca intensiva delle carcasse nelle celle prioritarie e nelle aree di possibile avanzamento	Individuare focolai nel selvatico attivi, fonti residue e nuove direttrici di diffusione
Gestione carcasse	Segnalazione, georeferenziazione, campionamento, rimozione e smaltimento nel più breve tempo possibile	Ridurre la pressione virale ambientale e il rischio di contatto
Interfaccia selvatico-domestico	Ricerca rafforzata intorno agli stabilimenti coinvolti e lungo i collegamenti con habitat del cinghiale	Individuare la possibile origine del focolaio e prevenire ulteriori introduzioni
Controllo fauna	Selezione mirata e a basso disturbo nei corridoi e nelle aree di connessione	Ridurre connettività locale e componente dispersiva
Trappolaggio	Impiego continuativo nei siti idonei, con gestione documentata e in biosicurezza	Ridurre nuclei locali senza provocare dispersione
Biosicurezza allevamenti	Verifiche mirate, correzione immediata delle non conformità e controllo dei flussi in ingresso e uscita	Impedire l'introduzione del virus negli allevamenti e proteggere la continuità produttiva
Comunicazione del rischio	Informazione coordinata a allevatori, operatori faunistici, comuni e gestori delle aree protette	Favorire segnalazione precoce e corretta applicazione delle misure

Le ricerche delle carcasse devono essere concentrate prioritariamente nella zona di controllo di espansione virale e in particolare nei Comuni di cui alla seguente Tabella 6. L'elenco dei Comuni deve essere adeguato alla situazione epidemiologica della zona e alla revisione delle zone in restrizione.

Tabella 6: Comuni della Zona A oggetto della ricerca carcasse.

COMUNE	PROVINCIA
LIZZANO IN BELVEDERE	BOLOGNA
ALTO RENO TERME	BOLOGNA
MOLAZZANA	LUCCA
BARGA	LUCCA
BORGIO A MOZZANO	LUCCA
GALLICANO	LUCCA
COREGLIA ANTELMINELLI	LUCCA
BAGNI DI LUCCA	LUCCA
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LUCCA
STAZZEMA	LUCCA

VILLA BASILICA	LUCCA
FANANO	MODENA
MARLIANA	PISTOIA
PISTOIA	PISTOIA
PESCIA	PISTOIA
SAN MARCELLO PITEGLIO	PISTOIA
SAMBUCA PISTOIESE	PISTOIA

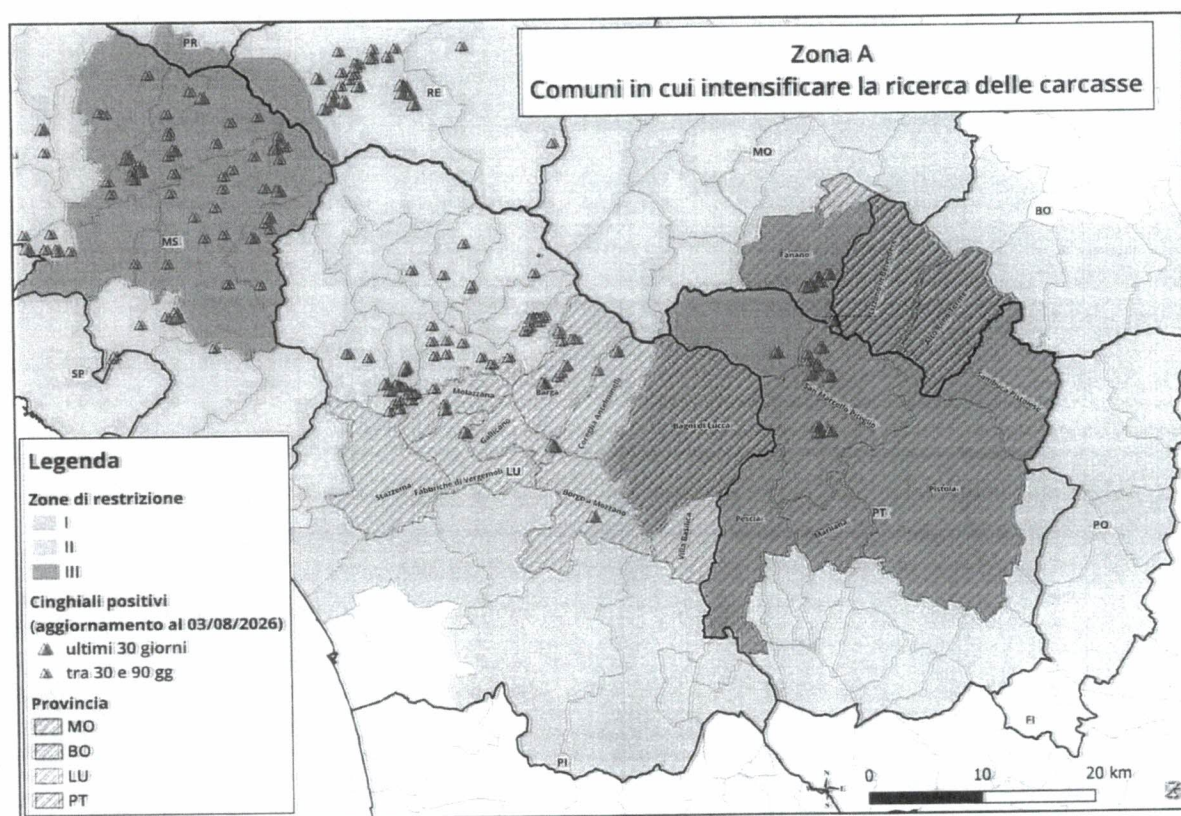


Figura 5 – comuni prioritari ricerca carcasse

In particolare, nelle seguenti UDG (Tabella 7), che ricadono nei comuni di cui sopra, dovrà essere garantita un'attività di abbattimento selettivo durante tutto l'anno, ma in particolare nel periodo marzo-agosto, per evitare che la quota delle nuove nascite ristabilisca una densità che possa diffondere rapidamente la malattia.

Tabella 7. Lista UDG nelle quali garantire un'attività di abbattimento selettivo durante tutto l'anno.

UDG / Area gestionale	Regione	Provincia / Ambito
ATCBO03 11	Emilia Romagna	Bologna

ATCBO03 12	Emilia Romagna	Bologna
ATCMO03 1A	Emilia Romagna	Modena
DGC PT 03	Toscana	Pistoia
DGC PT 02	Toscana	Pistoia
DGC PT 01	Toscana	Pistoia
DGC PT 07	Toscana	Pistoia
DGC PT 04	Toscana	Pistoia
DGC PT 05	Toscana	Pistoia
DGC LU 09	Toscana	Lucca
DGC LU 08	Toscana	Lucca
DGC LU 21	Toscana	Lucca
DGC LU 10	Toscana	Lucca
DGC LU 12	Toscana	Lucca
DGC LU 13	Toscana	Lucca
DGC LU 11	Toscana	Lucca
DGC LU 04	Toscana	Lucca
DGC LU 01	Toscana	Lucca
DGC LU 02	Toscana	Lucca
DGC MS 01	Toscana	Massa-Carrara
DGC MS 12	Toscana	Massa-Carrara
Parco naturale regionale delle Alpi Apuane		
Riserva naturale Orrido di Botri		
Riserva naturale Acquerino		
Parco regionale del Corno alle Scale		
Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese		
Riserva naturale Piano degli Ontani		
Riserva naturale Campolino		
Riserva naturale Abetone		

Nella Fase 1, il depopolamento deve rimanere selettivo, mirato e a basso disturbo.

Il prelievo selettivo dovrà concentrarsi su:

- maschi subadulti potenzialmente dispersori;
- femmine adulte e subadulte senza striati;
- soggetti presenti lungo corridoi ecologici;
- aree di connessione tra focolai (corridoi ecologici);
- punti d'acqua e aree di alimentazione abituali;
- margini bosco-coltivo.

Fase 2 – settembre/febbraio: depopolamento adattativo e risoluzione dei focolai residui

Nel periodo settembre-febbraio la Zona CEV entra nella fase più favorevole alla riduzione della densità, ma anche nella fase in cui la persistenza ambientale del virus nelle carcasse può aumentare per effetto delle temperature più basse. Per tale motivo la Fase 2 deve essere impostata come fase integrata di depopolamento adattativo, ricerca carcasse, controllo dei nuclei residui e aggiornamento epidemiologico.

La Fase 2 deve essere applicata attraverso una classificazione operativa delle UDG, basata sui dati raccolti nella Fase 1.

Matrice operativa della Fase 2 nella CEV

Tabella 8: prospetto operativo della Fase 2 nella Zona CEV.

Categoria UDG	Rischio prevalente	Misura principale	Misure complementari	Attività collettive
casi recenti/focolai attivi	persistenza infezione	ricerca carcasse + abbattimenti selettivi	trappolaggio	possibili interventi mirati e supervisionati in porzioni di UDG in cui la ricerca attiva con i cani ha dimostrato l'assenza della malattia
dati epidemiologici limitati	incertezza	ricerca carcasse + abbattimenti selettivi + trappole	girata	possibili e da modulare a seguito di acquisizione di ulteriori dati di sorveglianza, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica nonché all'estensione dell'UDG
elevata sensibilità della sorveglianza	densità residua	abbattimento con metodi collettivi	abbattimenti selettivi, carcasse, trappole	possibile l'utilizzo di massimo 3 cani e senza limiti del numero di operatori

La regola operativa è: maggiore è la sensibilità della sorveglianza acquisita nella Fase 1, maggiore può essere l'intensità del depopolamento in Fase 2. Dove la malattia è attiva si privilegiano strumenti selettivi; dove il quadro della sorveglianza è "robusto" e il rischio di dispersione è controllato si possono applicare metodi più incisivi.

- settembre: aggiornamento classificazione UDG, monitoraggio aree trofiche autunnali, selezione e trappolaggio nei siti idonei.
- ottobre-gennaio: massima intensità operativa nelle UDG compatibili, con interventi coordinati e ricerca carcasse.
- febbraio: consolidamento, verifica target, ricerca carcasse di controllo.

B. ZONA B O ZONA CORRIDOIO CRITICO/ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 1/LIMITI ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 2

Funzione epidemiologica della zona

La Zona B corrisponde alla fascia di corridoio posta tra la zona di circolazione virale (Zona A) e le aree indenni e/o produttivamente sensibili (Zona C). Essa non è necessariamente zona di circolazione attiva, ma rappresenta l'area nella quale deve essere costruita una barriera biologica attraverso sorveglianza dei corridoi ecologici, riduzione della densità e controllo della permeabilità ecologica. L'obiettivo prioritario è interrompere la continuità epidemiologica tra i focolai attivi e la zona indenne, senza sottrarre risorse eccessive alla ricerca intensiva nella CEV.

La barriera biologica non coincide con una linea cartografica statica: è una fascia dinamica nella quale le attività devono essere coordinate tra UDG contigue e tra le due Regioni. Interventi isolati o frammentari possono spostare gli animali verso territori non trattati e ridurre l'efficacia complessiva.

Fase 1 - marzo/agosto: sorveglianza dei corridoi e preparazione del depopolamento

In questa fase la ricerca delle carcasse non costituisce l'asse operativo prevalente della Zona B. Se la ricerca viene svolta correttamente nella Zona A (zona di circolazione virale), la probabilità di intercettare la malattia alla fonte aumenta. La sorveglianza nella Zona B deve quindi essere più leggera ma strutturata, prevalentemente a piedi, orientata ai corridoi ecologici e alla raccolta di informazioni utili per la Fase 2. I corridoi da sorvegliare includono fasce boscate continue, impluvi, reticolo idrografico minore, crinali secondari, margini bosco-coltivo, punti d'acqua, aree agricole attrattive e varchi naturali tra UDG contigue. L'impiego di unità cinofile deve essere riservato a casi puntuali; la modalità ordinaria deve essere la sorveglianza a piedi.

Anche in questa zona, durante la Fase 1, deve essere data priorità al depopolamento attraverso metodi selettivi e trappolaggio in modo da evitare il ripopolamento nel periodo di maggiore crescita della popolazione.

Fase 2 - settembre/febbraio: massimo depopolamento e barriera biologica

La Fase 2 della Zona B (zona soggetta a restrizioni 1) rappresenta il momento operativo principale per costruire la barriera biologica lungo la dorsale appenninica. Poiché tale zona è potenzialmente indenne, in assenza di evidenze di malattia possono essere utilizzati metodi più incisivi rispetto alla Zona A. La possibilità di intensificare tali metodi aumenta quando i dati della Fase 1 sono favorevoli.

Tabella 9: prospetto attività della Fase 2 in base a sorveglianza in UDG.

Condizione in uscita dalla Fase 1	Intensità Fase 2	Strumenti
UDG con sorveglianza favorevole	Alta	Abbattimenti con modalità collettive effettuate senza limiti del numero di cani e operatori
UDG con sorveglianza insufficiente	Media	Attività collettive limitate a massimo 3 cani senza limiti del numero di operatori
UDG con sorveglianza insufficiente ma presenza di barriere artificiali	Alta	Abbattimenti con modalità collettive effettuate senza limiti del numero di cani e operatori

Il depopolamento deve essere coordinato su UDG contigue e deve mirare a ridurre simultaneamente la densità nei corridoi. Interventi collettivi isolati o frammentari non costruiscono una barriera biologica ma possono solo spostare temporaneamente animali in aree in cui il depopolamento non viene effettuato in modo efficace. In questa Zona la Fase 2 va così articolata:

- priorità a femmine adulte e subadulte, per ridurre capacità di recupero demografico;
- prelievo di subadulti e maschi subadulti, per ridurre la componente mobile e dispersiva;
- interventi su nuclei localizzati nei corridoi e nelle aree di svernamento;
- uso combinato di attività collettive, selezione e trappolaggio;
- monitoraggio dei risultati e della composizione biologica del prelievo.

Sequenza temporale della Fase 2

Tabella 10: prospetto obiettivi e attività della Fase 2 su base temporale.

Periodo	Funzione operativa	Obiettivo	Attività prioritarie
settembre–ottobre	Avvio del depopolamento e classificazione finale delle UDG	Utilizzare i dati della Fase 1 per definire il livello di intensità applicabile a ciascuna UDG	Classificazione finale delle UDG; programmazione degli interventi coordinati; avvio della selezione nei corridoi; attivazione del trappolaggio nei siti idonei; prime attività collettive nelle UDG favorevoli; verifica della logistica e della biosicurezza; mantenimento della sorveglianza passiva
novembre–gennaio	Massima intensità di depopolamento	Raggiungere il massimo sforzo operativo e ridurre in modo marcato la densità del cinghiale	Abbattimenti con modalità collettive ripetute nelle UDG favorevoli; depopolamento coordinato tra UDG contigue; abbattimenti con modalità selettive continuative; trappolaggio nei siti di svernamento; controllo dei corridoi strategici; riduzione dei nuclei residui; registrazione dettagliata degli abbattimenti; verifica del raggiungimento dei target
febbraio	Consolidamento della barriera biologica	Consolidare la riduzione ottenuta e mantenere bassa la permeabilità epidemiologica della Zona	Completamento degli interventi nelle UDG non ancora a target; selezione dei nuclei residui; controllo delle aree di passaggio; valutazione degli abbattimenti per classe di sesso ed età; verifica della persistenza di aree ad alta densità; aggiornamento della programmazione per la stagione successiva; mantenimento della sorveglianza passiva

Di seguito le UDG che rientrano allo stato attuale nella Zona B con i relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati dello scorso anno.

Tabella 11 – UDG Emilia Romagna ricadenti in Zona B e relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati di abbattimento dell'anno precedente.

Emilia-Romagna

Codice_ATC	Codice_UGC	n_cinghiali_abbattuti_tot	target 150%*
ATCBO03	ATCBO03 10	27	40
ATCBO03	ATCBO03 13	23	35
ATCBO03	ATCBO03 14	15	23
ATCBO03	ATCBO03 9	17	26
Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone			
*target minimo è stato definito sulla base della numerosità campionaria prevista per i territori ricadenti in aree sottoposte a campionamento per la PSA. In tali zone dovrà comunque essere perseguito l'abbattimento del maggior numero possibile di capi.			

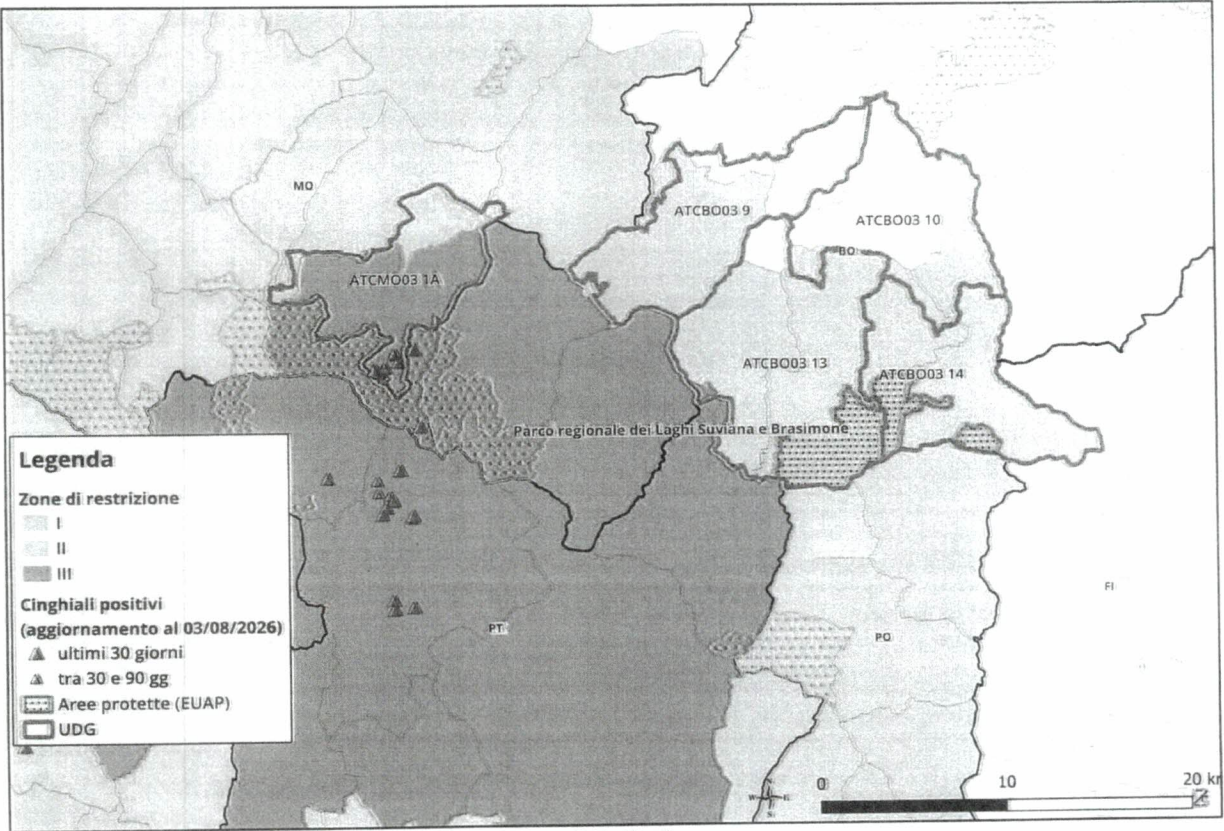


Figura 6: UDG Emilia-Romagna

Tabella 12 – UDG Regione Toscana attualmente ricadenti in Zona B e relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati di abbattimento dell’anno precedente.

Toscana

Codice_ATC	Codice_UGC	n_cinghiali abbattuti_tot	target 150%
LU12	DGC_LU_03	17	26
LU12	DGC_LU_05	96	144
LU12	DGC_LU_06	36	54
LU12	DGC_LU_07	71	107
LU12	DGC_LU_08	173	260
LU12	DGC_LU_21	218	327
FI04	DGC_PO_01	2	3
FI04	DGC_PO_02	1	2
FI04	DGC_PO_08	8	12
FI04	DGC_PO_04		

PT11	DGC_PT_01	219	329
PT11	DGC_PT_05	346	519
PT11	DGC_PT_06	29	44
PT11	DGC_PT_07	60	90
PT11	DGC_PT_08	92	138
PT11	DGC_PT_09	5	8
Riserva naturale Acquerino Cantagallo			
Parco naturale regionale delle Alpi Apuane			
*target minimo è stato definito sulla base della numerosità campionaria prevista per i territori ricadenti in aree sottoposte a campionamento per la PSA. In tali zone dovrà comunque essere perseguito l'abbattimento del maggior numero possibile di capi in particolare nella zona B adiacente alla autostrada A1.			

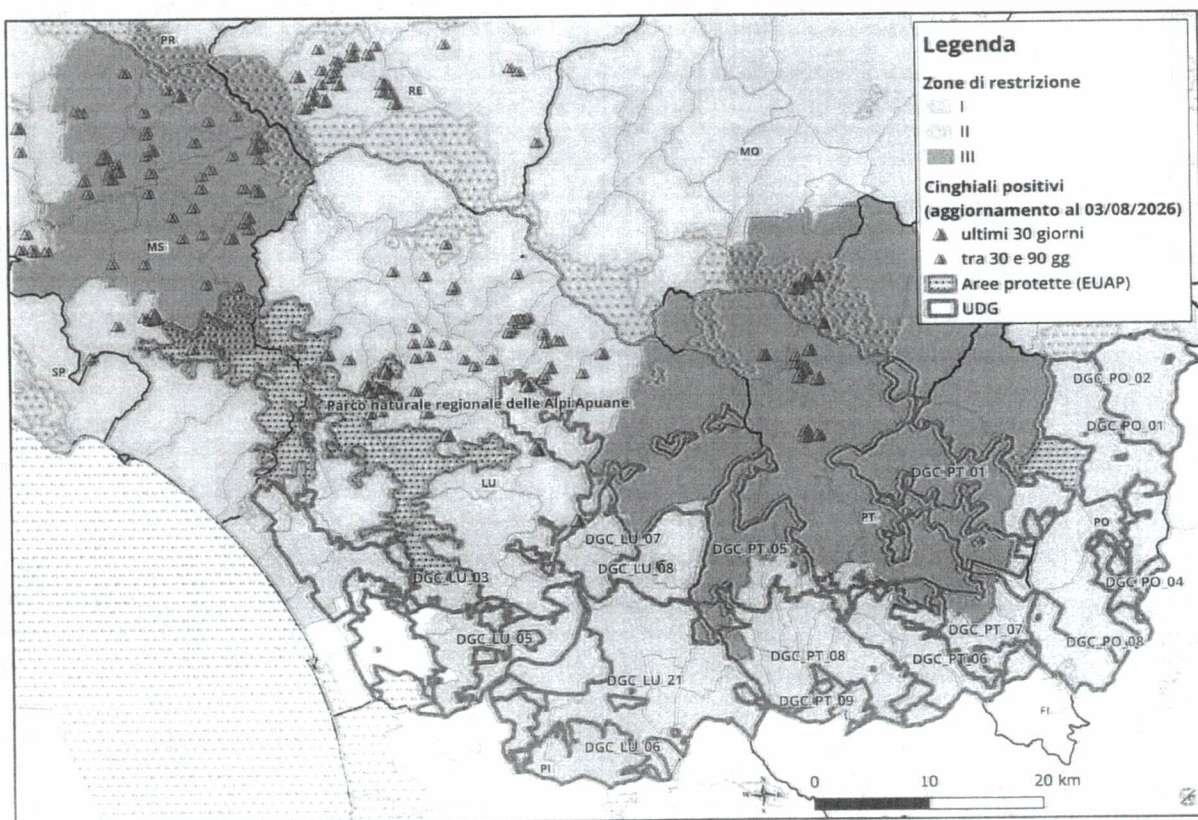


Figura 7: UDG in Toscana

Nelle porzioni di territorio delle UDG che ricadono a sud dell'autostrada Firenze – Viareggio A11 è possibile effettuare depopolamento in forme collettive senza limite di cani e persone indipendentemente dalla zona di restrizione e dalla sensibilità della sorveglianza. Il territorio ricompreso tra l'autostrada A11

Firenze – Viareggio e l'autostrada Firenze-Pisa-Livorno deve essere considerato come una zona bianca in cui il depopolamento del cinghiale deve tendere a densità 0.

Anche il territorio che ricade nella zona B (zona di restrizione 1) e zona C (zona di riduzione della densità del cinghiale) rispettivamente a ovest e ad est dell'autostrada A1 devono essere considerati come una zona bianca in cui il depopolamento del cinghiale deve tendere a densità 0.



Figura 8: UDG in Toscana e barriere autostradali.

C. ZONA C O ZONA DI PROTEZIONE DEL DISTRETTO SUINICOLO/ZONA INDENNE/ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITA' DEL CINGHIALE

Funzione epidemiologica della zona

La Zona C comprende le aree indenne e le aree produttive sensibili poste a valle della fascia appenninica. La zona include due sistemi produttivi diversi ma complementari: gli allevamenti tradizionali toscani, spesso di piccola o media dimensione e talvolta semibradi, e la filiera suinicola emiliana, caratterizzata da elevata specializzazione, concentrazione produttiva, macellazione e trasformazione.

In questa zona non ci sono particolari restrizioni ma l'unico obiettivo è gestire la zona con un depopolamento intensivo mantenendo la sorveglianza costante e riducendo la densità del cinghiale nelle aree di interfaccia per prevenire l'ingresso del virus negli stabilimenti.

Fase 1 - marzo/agosto: biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione preventiva

Nel periodo marzo-agosto il rischio di ingresso della malattia negli stabilimenti deve essere considerato particolarmente rilevante per l'aumento delle attività agricole, la movimentazione di persone e mezzi, la presenza di colture attrattive e la maggiore interfaccia tra cinghiale, ambiente agricolo e stabilimenti. In questa Fase il pilastro principale è l'applicazione delle misure di biosicurezza.

Tabella 13: prospetto attività Fase 1.

Pilastro	Azioni	Risultato atteso
Biosicurezza	Verifica applicazione biosicurezze gestionali e mantenimento biosicurezze strutturali	Ridurre le vie di ingresso diretto e indiretto del virus negli stabilimenti
Sorveglianza costante	Segnalazione carcasse, verifica mortalità, campionamento di ogni morto, controllo margini bosco-coltivo e aree prossime agli stabilimenti	Intercettare precocemente eventuali segnali di introduzione
Riduzione densità	Selezione mirata in aree di interfaccia, colture attrattive, punti d'acqua e corridoi secondari	Ridurre il contatto selvatico-domestico
Fonti attrattive	Monitoraggio colture, stoccaggi e aree attrattive per i cinghiali in prossimità degli stabilimenti	Limitare l'avvicinamento del cinghiale alle strutture produttive

Le verifiche in materia di biosicurezza devono essere documentate, con registrazione delle non conformità, le prescrizioni e i tempi di adeguamento. La sorveglianza deve essere costante, ma proporzionata, e deve garantire allerta precoce e controllo dell'interfaccia selvatico-domestico.

Fase 2 - settembre/febbraio: caccia ordinaria intensificata e target 150%

Nella Zona C, in assenza di circolazione virale documentata, si può cacciare secondo le modalità consentite per il territorio indenne. Questa condizione deve essere sfruttata per raggiungere il massimo abbattimento possibile e consolidare una fascia protettiva a bassa densità.

Target minimo. Il prelievo nella Fase 2 della Zona C deve essere almeno pari al 150% del numero di cinghiali abbattuti nell'anno precedente nella medesima area di riferimento.

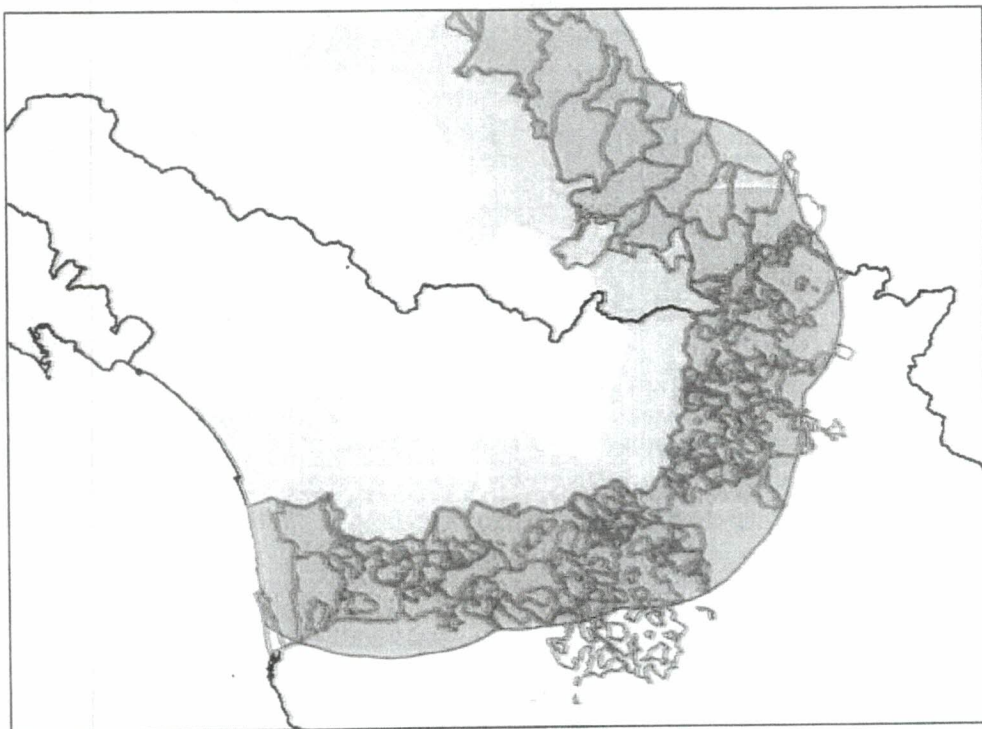


Figura 9: UDG in zona C in Emilia-Romagna e Toscana

Tabella 14 – UDG che ricadono nella zona di riduzione della densità di cinghiale.

Regione	Provincia	Codice_ATC	Codice_UGC
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 6
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 5
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 7
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 4
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02	ATCBO02 9
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02	ATCBO02 8
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 1
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 10
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02	ATCBO02 7
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 9
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO03	ATCBO03 8
EMILIA-ROMAGNA	BO	ATCBO02	ATCBO02 12
TOSCANA	FI	DGC_FI_44	DGC_FI_44
TOSCANA	FI	DGC_FI_38	DGC_FI_38
TOSCANA	FI	DGC_FI_43	DGC_FI_43

TOSCANA	FI	DGC_FI_09	DGC_FI_09
TOSCANA	PI	DGC_PI_36	DGC_PI_36
TOSCANA	PI	DGC_PI_35	DGC_PI_35
TOSCANA	PO	DGC_PO_07	DGC_PO_07
TOSCANA	PI	DGC_PI_16	DGC_PI_16
TOSCANA	FI	DGC_FI_26	DGC_FI_26
TOSCANA	PI	DGC_PI_27	DGC_PI_27
TOSCANA	FI	DGC_FI_40	DGC_FI_40
TOSCANA	FI	DGC_FI_11	DGC_FI_11
TOSCANA	FI	DGC_FI_13	DGC_FI_13
TOSCANA	FI	DGC_FI_16	DGC_FI_16
TOSCANA	PO	DGC_PO_10	DGC_PO_10
TOSCANA	FI	DGC_FI_17	DGC_FI_17
TOSCANA	PI	DGC_PI_29	DGC_PI_29
TOSCANA	PI	DGC_PI_28	DGC_PI_28
TOSCANA	FI	DGC_FI_22	DGC_FI_22
TOSCANA	FI	DGC_FI_23	DGC_FI_23
TOSCANA	PI	DGC_PI_19	DGC_PI_19
TOSCANA	FI	DGC_FI_15	DGC_FI_15
TOSCANA	FI	DGC_FI_20	DGC_FI_20
TOSCANA	FI	DGC_FI_31	DGC_FI_31
TOSCANA	PI	DGC_PI_34	DGC_PI_34
TOSCANA	PO	DGC_PO_06	DGC_PO_06
TOSCANA	FI	DGC_FI_19	DGC_FI_19
TOSCANA	FI	DGC_FI_24	DGC_FI_24
TOSCANA	PI	DGC_PI_12	DGC_PI_12
TOSCANA	FI	DGC_FI_10	DGC_FI_10
TOSCANA	FI	DGC_FI_14	DGC_FI_14

Il prelievo deve prioritizzare le categorie che determinano le fluttuazioni della popolazione: femmine adulte, femmine subadulte, subadulti e maschi subadulti. Il prelievo casuale o concentrato su sole classi meno influenti non garantisce una riduzione stabile della popolazione.

Tabella 15 - Dimensioni operative del piano di prelievo, requisiti e monitoraggio.

Elemento operativo	Criterio	Monitoraggio
Intensità del prelievo: Target numerico	Almeno 150% del prelievo dell'anno precedente	Verifica mensile dello scostamento dal target
Composizione del prelievo: priorità biologiche	Femmine adulte, femmine subadulte, subadulti e maschi subadulti	Registrare sesso e classe d'età dei capi abbattuti
Modalità di prelievo	Caccia ordinaria, selezione, e controllo	Conteggio del numero di interventi effettuati e del numero

Elemento operativo	Criterio	Monitoraggio
		di capi abbattuti per ciascun intervento, suddivisi per modalità di prelievo e unità territoriale

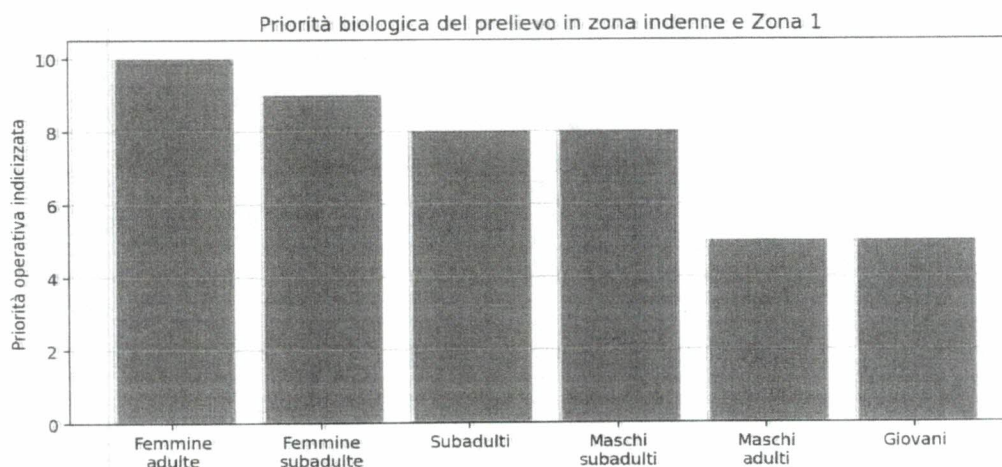


Figura 10 - Priorità biologica del prelievo in Zona indenne (Zona C) e Zona B (Zona soggetta a restrizioni 1).

5. Indicatori generali

Il presente piano deve essere monitorato mensilmente. Gli indicatori (Tabella 16) non devono misurare soltanto il numero di abbattimenti e relativi capi abbattuti, ma devono valutare anche la riduzione della pressione virale, la sensibilità della sorveglianza, il raggiungimento della barriera biologica e la protezione del comparto domestico.

Tabella 16. Indicatori di monitoraggio mensili.

Indicatore	Zona	Uso operativo
Nuove positività e nuovi focolai	Tutte	Aggiornamento del rischio e riclassificazione dell'area
Celle ricercate sul totale delle celle programmate e tracce GPS	Zona A	Valutare sensibilità e copertura della sorveglianza
Tempo di rimozione carcasse	Zona A	Ridurre pressione virale ambientale
Abbattimenti totali e % target	Zona B e C	Verificare intensità del depopolamento e target 150%

Indicatore	Zona	Uso operativo
Femmine adulte/subadulte prelevate e percentuale rispetto al totale prelevato	Zona B e C	Valutare l'impatto sulla dinamica della popolazione
Stabilimenti verificati sul totale degli stabilimenti censiti e non conformità corrette su quelle rilevate	Zona C	Misurare la protezione del comparto domestico

6. Sintesi strategica del subcluster Toscana ed Emilia-Romagna

Il subcluster Toscana ed Emilia-Romagna deve essere considerato il principale fronte di contenimento preventivo del cluster dell'Appennino Settentrionale. La sua gestione non può essere ricondotta a una somma di interventi regionali autonomi, ma richiede un approccio epidemiologico unitario, fondato su 2 assi di intervento strettamente integrati:

1. riduzione della pressione virale ambientale nella CEV mediante ricerca e rimozione sistematica delle carcasse;
2. depopolamento adattativo e progressivamente intensivo nelle UDG modulato in funzione della sensibilità della sorveglianza e della stagione.

7. Flessibilità gestionale

Considerata la continua evoluzione del quadro epidemiologico e territoriale, e tenuto conto della necessità di garantire l'adattamento dinamico delle misure di controllo alla reale evoluzione epidemiologica della PSA nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna, il Commissario Straordinario alla PSA potrà valutare eventuali variazioni delle modalità operative di cui al presente Piano sulla base:

- dell'evoluzione epidemiologica dei focolai;
- dell'andamento stagionale della malattia;
- dei risultati della sorveglianza;
- delle caratteristiche ecologiche territoriali;
- delle esigenze operative e sanitarie emergenti.